

CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE

Tra

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università -Rettorato Campus Folcara -C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore prof. Giovanni BETTA, nato a Napoli il 05.01.1961, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.06.2018- p.to 19

e

La **Casa Circondariale S. Domenico di Cassino**, nel seguito denominata *Casa Circondariale*, sede legale in Cassino, Via Sferracavalli - C.F. 81002110609, rappresentata dalla dott.ssa Irma CIVITAREALE, in qualità di Direttore della casa Circondariale, nata a Vittorito (AQ) il 15.06.1954, domiciliata per la carica presso la sede di Via Sferracavalli in Cassino

Nel seguito denominate entrambe *Parti*

PREMESSO CHE

- la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e che l'art.15 della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", d'ora in poi denominato *Ordinamento penitenziario*, considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- l'art.17 dell'*Ordinamento penitenziario*, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa"
- l'art.27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'*Università*, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- con D.P.R. del 20 giugno 2000 n.230 è stato emanato il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- con la Legge n.8 novembre 2000 n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" sono stati dettati i principi generali in materia di servizi sociali;
- con la Circolare del Ministero della giustizia n.3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. -Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, è stata introdotta la "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato -Politiche attive per l'istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro"
- l'art.15 dell'*Ordinamento penitenziario* configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali principalmente si attua il trattamento rieducativo;
- l'art.19 dell'*Ordinamento penitenziario* impegna la *Casa Circondariale* a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che "è agevolato il compimento degli studi universitari ed equiparati";
- l'art.44 del D.P.R. n.230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art.44 prevede, altresì, che, per potersi concentrare nello studio, gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;

- l'*Università* ha tra i propri obiettivi istituzionali quelli di promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio;
- le *Parti* intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta con la *Casa Circondariale*;

LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Articolo 2 - Obiettivi della cooperazione

L'*Università* si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso la *Casa Circondariale*;

- a) Organizzando attività di tutoraggio -anche con la collaborazione dello Sportello per i diritti attivo presso la *Casa Circondariale*- con conseguente possibilità di interazione tra docenti e studenti detenuti, previa le autorizzazioni previste dalla legge e senza oneri per la *Casa Circondariale*;
- b) Favorendo l'iscrizione part-time;
- c) Utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;
- d) Individuando e comunicando -anche con l'organizzazione di giornate di orientamento e/o per il tramite dello Sportello per i diritti attivo presso la *Casa Circondariale*- i percorsi formativi accessibili agli studenti detenuti, al fine di garantire il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale;
- e) Provvedendo, all'adozione di provvedimenti destinati a prevedere facilitazioni per gli studenti detenuti dal pagamento di tasse e contributi universitari.

Quanto sopra nel rispetto di Regolamenti e norme dell'*Università* che disciplinano la carriera degli studenti e l'attività didattica.

La *Casa Circondariale* si impegna a:

- a) Fornire spazi didattici per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio;
- b) Assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- c) Favorire, ove possibile, l'insegnamento a distanza;
- d) Trasmettere tempestivamente ai referenti amministrativi dell'*Università* le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;
- e) Agevolare l'ingresso nella *Casa Circondariale* dei docenti dell'*Università* incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- f) Favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni;
- g) Favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea;
- h) Coinvolgere l'*Università* nella progettazione di attività formative e di istruzione a favore della popolazione detenuta, sviluppando le necessarie collaborazioni con i referenti del MIUR, delle Regioni e degli Enti locali e della agenzie di formazione accreditate nell'attiva di promozione del modello integrato di situazione e formazione professionale in accordo con le direttive europee del *long life learning*, anche al fine di utilizzare eventuali risorse di bandi per progetti finalizzati sia di carattere nazionale che internazionale;
- i) Procedere annualmente ad un'adeguata informativa della presente Convenzione ai diplomati e/o agli studenti detenuti dell'ultimo anno di scuola secondaria della *Casa Circondariale* nonché, per il tramite dei rispettivi direttori, a quelli di altri istituti penitenziari anche fuori Regione.

Articolo 3 -Regolamento

Le regole relative all'iscrizione, alla scelta del corso di studio ed alle prove di esame saranno contenute in apposito regolamento per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale da emanarsi.

Il predetto regolamento disporrà anche in riferimento all'individuazione dei referenti amministrativi e didattici di ciascun Dipartimento dell'*Università*

Articolo 4 -Formazione congiunta

Le *Parti* si impegnano a prevedere un momento di formazione congiunta attraverso attività formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari.

Con il concorso delle *Parti* potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

Per lo svolgimento delle suddette attività saranno stipulati accordi specifici, previa approvazione degli organi competenti delle *Parti*.

Articolo 5 -Comitato di monitoraggio

Le *Parti* convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato, al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, che si riunirà almeno annualmente, incaricato di monitorare l'attuazione della presente Convenzione, formato dal Rettore o suo delegato, dal Direttore della *Casa Circondariale* o da un suo delegato e dai docenti indicati come referenti didattici dalle strutture didattiche coinvolte.

Il Comitato è presieduto dal Rettore o suo delegato. Al Comitato potrà inoltre partecipare, con funzioni consultive, una rappresentanza delle associazioni di volontariato concretamente impegnate nell'attività di ausilio agli studi dei soggetti privati della libertà personale.

Articolo 6 -Aggravi finanziari

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

Articolo 7 -Durata e rinnovo

La convenzione avrà la durata di tre anni accademici e diverrà operativa a partire dall'anno accademico 2018-2019.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione l'*Università* e la *Casa Circondariale* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Articolo 8 -Facoltà di recesso

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Articolo 9 -Responsabili scientifici della Convenzione

L'*Università* indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof. Pierpaolo Dell'Anno Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.

La *Casa Circondariale* indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il funzionario della professionalità giuridico pedagogica Enzo Tozzi.

Articolo 10 -Copertura assicurativa

L'*Università* garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

La *Casa Circondariale* garantisce analoga copertura ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 11 -Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.
In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 -Trattamento dei dati personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i..

Le *Parti* dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo suddetto.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642/1972), per un importo complessivo di € 16,00, è assolta in modo virtuale alternativamente dalle *Parti*. In fase di sottoscrizione sarà corrisposta dall'*Università*.

Per l'Università

Il Rettore

Prof. Giovanni BETTA

Per la Casa Circondariale

Il Rappresentante

Dott.ssa Irma CIVITAREALE